



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952
82001950870

Cod. Fisc.

Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982

C.a.p. 95040

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° <u>103</u> del Registro <u>21/09/2015</u>	OGGETTO: ADEMPIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 94 DELLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2015, N. 9, RELATIVO AL CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE.- RISOLUZIONE CONVENZIONE
--	---

L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 12.30

Nella sala della Giunta Municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Municipale.

All'appello risultano:

N°	Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Marotta Cosimo	Sindaco	X	
2	Schilirò Serafina	Vice Sindaco	X	
3	Cardaci Calogero	Assessore	X	
4	Cigna Attilio	“	X	
5	Rapisarda Mario	“	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Sinatra Francesca.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 08/08/2000; Vista la legge regionale n. 30 del 23/12/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile dell'Area interessata, per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa; .
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, come recepito dalla L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole;

Vista la proposta di deliberazione n. 13 del 21-09-2015 ed il cui oggetto è trascritto al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ribadito che la proposta è munita dei pareri prescritti dalle succitate leggi;

fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

con votazione unanime e palese

Delibera

1) Approvare la proposta di cui in premessa ed avente l'oggetto ivi indicato.

Con separata votazione unanime la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva.



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Cod. Fisc. 82001950870

Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982

C.a.p. 95040

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° <u>13</u> del <u>21-09-2015</u> del Registro	OGGETTO: ADEMPIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 94 DELLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2015, N. 9, RELATIVO AL CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE.- RISOLUZIONE CONVENZIONE
---	---

Su proposta del Sindaco:



Il Sindaco

Pareri

Ai sensi del decreto legislativo n° 267/2000, come recepito dalla L.R. n° 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole .

Li _____

Il Responsabile dell'Area 3^

Per quanto concerne la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, si esprime parere favorevole .

Li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982

Cod. Fisc. 82001950870

C.a.p. 95040

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M. N° 13 DEL 21-09-2015

OGGETTO: ADEMPIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 94 DELLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2015, N. 9, RELATIVO AL CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE.- RISOLUZIONE CONVENZIONE

Il Responsabile dell'U.T.C.

- che, con deliberazione di C.C. n. 176 del 28/11/1985, integrata e modificata con delibera di C.C. n. 23 del 05/01/1989, l'Amministrazione comunale affidò il servizio di distribuzione del gas metano sul proprio territorio alla Società Siciliana Gas S.p.A. di Palermo;
- che tra il Comune di Raddusa e la società concessionaria fu sottoscritta apposita convenzione in data 20/09/1989 che disciplinava la concessione del servizio di distribuzione del gas metano;
- che, con atto successivo di conferimento di ramo aziendale, la Siciliana Gas S.p.a. ha ceduto alla società ITALGAS s.p.a, avente sede legale in Torino Largo Reggio Parco,9 il complesso dei beni e dei rapporti giuridici organizzati per l'esercizio dell'attività di produzione e distribuzione del Gas ed i relativi rapporti attivi e passivi, e che, quindi, è subentrata negli obblighi e nei diritti della Siciliana Gas spa alla concessione per la gestione del gas metano nel territorio del Comune di Raddusa;
- che, pertanto, ad oggi il concessionario del servizio è la società ITALGAS s.p.a, avente sede legale in Torino Largo Reggio Parco,9
- che con il D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. Decreto Letta), il legislatore italiano ha inteso avviare un processo di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo del mercato interno nel settore del gas, in particolare conformandosi ai canoni fondamentali in tema di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza di cui all'art. 3 lettera g) del Trattato;
- che l'art. 15 del Decreto Legislativo citato, così come modificato prima per effetto delle disposizioni di cui alla legge n. 239/04 (legge c.d. Marzano – art. 1, comma 69), e poi di disposizioni successivamente intervenute, ha prorogato il termine di scadenza delle concessioni in essere, originariamente stabilito in cinque anni dal momento dell'entrata in vigore del Decreto medesimo;
- che in questo contesto, allo scopo di "favorire" l'esercizio in forma aggregata del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale. l'art. 46 bis del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159 (introdotto, in sede di conversione, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), ha delegato il Governo, e per esso il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, ad emanare due distinti decreti, un primo finalizzato a stabilire <<i>criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas>>, ed un secondo destinato a determinare << gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio>>, nonché << misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione>>;
- che dopo alcune proroghe del termine fissato originariamente per l'adozione dei provvedimenti delegati, il secondo dei due decreti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, e poi integrato con provvedimento pubblicato sulla GURI del 28 ottobre 2011, sicché risultano ormai definiti e perimetrati i 177 ambiti territoriali minimi, per i quali occorrerà procedere alle gare per l'affidamento del servizio su base d'ambito;
- che con l'emanazione del D.M. 12.11.2012 n. 226, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 27.1.2012, che definisce i criteri di gara, si è completato il quadro normativo delineato dall'art. 46 bis sopra citato;

- che nelle more del completamento della regolamentazione attuativa del citato art. 46 bis D.L. n. 159/07, l'art. 24 comma 4 del D. Lgs. n. 93 del 28 giugno 2011, ha disposto che le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas venissero effettuate solo sulla base degli ambiti come definiti dai decreti sopra ricordati, inibendo così ai Comuni di procedere all'effettuazione di gare su basi territoriali diverse da quelle d'ambito;
- che per effetto di quanto sopra richiamato il servizio di distribuzione del gas naturale è attualmente, di fatto, affidato alla società ITALGAS s.p.a, avente sede legale in Torino Largo Reggio Parco,9 ;
- che l'art. 46/bis, commi 3 e 4 della legge n° 222 del 29/11/2007, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n° 159 del 1/10/2007 (come modificati dalla legge n° 244/2007, art.2, comma 175), nel disporre la delega per la definizione degli Ambiti Territoriali Minimi (ATEM), ha altresì previsto che i comuni interessati dalle nuove gare possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e fino al nuovo affidamento, fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni;

DATO ATTO:

1. che il legislatore regionale:
 - con l'art. 67, comma 5, della Legge 26 marzo 2002, n. 2, aveva disposto *"le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere mantenute fino alla data di scadenza dell'affidamento del servizio fissata nelle medesime convenzioni, senza possibilità di proroga"*;
 - con l'art. 86 della Legge 16 aprile 2003, n. 4, aveva disposto *"la data di scadenza di cui al comma 5 dell'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, laddove non esplicitamente fissata nell'atto di concessione o di affidamento, ma determinabile con riferimento al periodo transitorio di cui al comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si intende fissata al 31 dicembre 2015"*;
 - per ultimo, con l'articolo 94 della legge 7 maggio 2015, n. 9 ha disposto: 1. L'articolo 67, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è così sostituito:
"1. Le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 riguardante 'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144' e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione siciliana, osservando altresì le disposizioni di cui ai seguenti commi."
 2. All'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4 bis. Gli enti locali che, in forza di disposizioni legislative previgenti, non abbiano potuto avviare la procedura di gara nei termini di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, provvedono entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. In caso di mancato rispetto del termine indicato, la Regione avvia la procedura di gara a mezzo di un commissario ad acta appositamente nominato."
4 ter. E' fatto obbligo, al titolare della concessione in essere alla data della pubblicazione della presente legge, di garantire l'erogazione del servizio fino al subentro del nuovo concessionario."
4 quater. Nelle more dell'espletamento delle gare, i comuni possono applicare un canone pari al 10 per cento del Vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD) di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni. I comuni, nei quali il canone già esistente risulta inferiore, possono incrementarlo fino alla misura del 10 per cento del VRD. Le risorse aggiuntive sono destinate, prioritariamente, all'attivazione di misure di tutela sociale per le fasce deboli della popolazione, a spese di investimento o al supporto delle procedure di riequilibrio finanziario previste dall'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".
 3. Il comma 5 dell'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è abrogato.
 4. L'articolo 86 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 è abrogato."
- che, pertanto, in forza della succitata novella legislativa regionale, la convenzione in essere con la società ITALGAS s.p.a, avente sede legale in Torino Largo Reggio Parco,9 è risolta di diritto;
- che la convenzione de quo non prevedeva nessun canone a carico della società concessionaria del servizio;

CONSIDERATO:

- che in data 06/11/2008 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato la Delibera 159/08 ARG, in vigore dal 01/01/2009, con la quale ha approvato il Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG);

- 
- che il Comune di Raddusa non ha assegnato una nuova concessione successivamente all'entrata in vigore della legge 29 novembre 2007, n. 222, ed è interessato dalle nuove gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas;
 - che l'Amministrazione Comunale, fino al nuovo affidamento, ha la facoltà di incrementare il canone della concessione di distribuzione gas;
 - che il Comune di Raddusa intende attivare nell'immediato precisi interventi a supporto delle procedure di riequilibrio finanziario previste dall'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
 - che sussistono i presupposti per poter richiedere il canone, con decorrenza dal 1 gennaio 2015, nella misura massima consentita pari al 10% del Vincolo Ricavi Distribuzione;
 - che stante il regime di concessione a favore della società ITALGAS s.p.a, avente sede legale in Torino Largo Reggio Parco,9 è opportuno attivare il procedimento così come previsto dalle disposizioni normative sopracitate ai fini della rideterminazione del canone concessorio di distribuzione del gas naturale;

VISTO l'art. 48 del. D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTA la legge 7/agosto/1990 n.241 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 30/Aprile/1991 n.10 e ss.mm.ii.;

Visto L'OREL vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE

1. di approvare le suesposte premesse;
2. di dichiarare risolta la convenzione che disciplina la concessione del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Raddusa, in forza dell'art. 94 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
3. di richiedere alla società ITALGAS s.p.a, avente sede legale in Torino Largo Reggio Parco,9 nelle more dell'espletamento della nuova gara pubblica per l'affidamento del servizio, l'applicazione di un canone pari al 10% del vincolo sui ricavi di distribuzione con decorrenza dal 01/01/2015 e fino a nuovo affidamento;
4. di confermare la volontà di avvalersi di tale opportunità anche per le annualità successive, salva la facoltà di eventuale revoca nel caso venissero meno le condizioni;
5. che le risorse derivanti dal canone vadano destinate all'attivazione di misura di tutela sociale per le fasce deboli della popolazione, a spese d'investimento;
6. di dare mandato al Responsabile dell'Area n. 3 S.T.T. , di provvedere all'esecuzione del presente provvedimento per la richiesta del canone alla società e di predisporre gli atti gestionali finalizzati all'espletamento della gara pubblica per l'affidamento del servizio tramite il comune capofila dell'Ambito Territoriale individuato per legge;
7. DI INVIARE copia autentica del presente provvedimento alla società ITALGAS s.p.a, avente sede legale in Torino Largo Reggio Parco,9 , attuale concessionario del servizio.

Si propone, inoltre, attesa l'urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco



Il Segretario Comunale

RELATA DI PUBBLICAZIONE

(per 15 – 30 – 60 gg.)

Affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno _____ e defissa il giorno _____.

Pubblicata sul sito web istituzionale dal 22 SET 2015 al _____

Senza opposizione e reclami.

Dalla residenza Municipale, li _____

Il Capo Area "AA.GG."

Il Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti la relata del Messo Comunale,

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per quindici (1) giorni consecutivi.

Dalla residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 21/09/2015

- ☒ Essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art.12, co. 2, L.R. n. 44/'91);
- Essendo trascorsi 10gg .dal _____, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L.R. n. 44/91)

Dalla residenza Municipale, li 21/09/2015



Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale, li _____

Il Funzionario del Comune